

N. 00149/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00220/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 220 del 2012, proposto da:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

contro

Prof. Sergio Zani, Decano dei Professori dell'Università degli Studi di Parma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Merusi e Giacomo Voltattorni, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Parma, Piazzale Boito 3;

nei confronti di

Università degli Studi di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Caterina Alba

Spassino, con domicilio eletto presso l'Ateneo in Parma, via
Università 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del 12 giugno 2012 reg. l. 446/12 con cui il Decano dei
Professori dell'Università degli Studi di Parma ha indetto le votazioni
per l'elezione del Rettore dell'Ateneo per il sessennio accademico
2012/2013 - 2017/2018;

di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di
Parma e del Prof. Zani Sergio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012, i difensori
come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso presenta
profili di fondatezza apparendo condivisibile l'interpretazione per cui
il momento di adozione dello statuto dell'Università, che determina il

periodo di *prorogatio ex lege* del Rettore in carica, debba farsi coincidere con la conclusione del procedimento di formazione dell'atto, ossia con la deliberazione di recepimento delle osservazioni ministeriali;

Ritenuto, per quanto precede, che sussistano i presupposti per la concessione della misura cautelare, pur potendosi compensare le spese della presente fase, trattandosi di vicenda che vede coinvolte amministrazioni pubbliche;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 10 ottobre 2012.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)